



ORIGINALE

Numero Registro Delibere 8

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ICI.

L'anno duemilasette addì sette del mese di Marzo alle ore 19,00 convocato come da avvisi iscritti in data 02.03.2007 e consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del consigliere Sig. Agrippò Rocco in seduta straordinaria, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti SI-NO	N. d'ord	Cognome e nome	Qualifica	Presenti SI-No
1	AGRIPPO ROCCO	Presidente	SI	12	GALLUZZO ANTONIO	Consigliere	SI
2	COMMISSO GIULIO	Sindaco	NO	13	ROMEO ROCCO S.	Consigliere	NO
3	FEMIA ROCCO ANTONIO	Consigliere	SI	14	JERACI VINCENZO	Consigliere	SI
4	CANDIDO DOMENICO	Consigliere	SI	15	FEMIA ROCCO	Consigliere	SI
5	MINICI SALVATORE	Consigliere	NO	16	AGOSTINO ROCCO	Consigliere	SI
6	MARCELLINO NICOLA	Consigliere	SI	17	DI MASI SABRINA	Consigliere	NO
7	GRUPICO PINO	Consigliere	SI				
8	PUGLIESE BRENDA MARIA L.	Consigliere	SI				
9	LUCA' RUGGERO	Consigliere	SI				
10	LOPRESTI VINCENZO	Consigliere	SI				
11	LOCCISANO FELICE	Consigliere	SI				

Presenti n. 13

Assenti n. 4

Si dà atto che è presente l'Assessore esterno Dott.ssa Silvana Loccisano;

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Criaco

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 13 su n. 16 Consiglieri, più il Sindaco assegnati al Comune e su n. 16 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale ai termini dell' Art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000;

- DICHIARA APERTA LA RIUNIONE ED INVITA A DELIBERARE SULL'OGGETTO SOPRAINDICATO.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione

Per quanto concerne la regolarità tecnica ESPRIME PARERE FAVOREVOLE il Dott. Stefano Cortale;

Per quanto concerne la regolarità contabile ESPRIME PARERE FAVOREVOLE il Dott. Stefano Catalano;

Relaziona l'assessore al bilancio dott.ssa Silvana Loccisano (vedi relazione allegato A);

Prende la parola il consigliere Femia Rocco: "Ho sentito la relazione dell'assessore al bilancio e mi sembra che sia eccessivo aumentare di 2 punti il tasso d'interesse legale, anche se si tratta di utenti morosi, a mio avviso è necessario esaminare la situazione del nostro Comune dove esistono molte famiglie disagiate con pochissimo reddito e pertanto io trovo necessario, semmai aumentare di uno 0,5% e non del 2%".

Prende la parola il consigliere Loccisano Silvana: "Stiamo parlando dell'ICI, pertanto la tassa si riferisce a chi è proprietario d'immobili".

Prende la parola il consigliere Agrippa Rocco: "Vorrei aggiungere che è necessario far sapere che l'ICI è un'entrata importante per i Comuni, ma non mi trovo d'accordo con il discorso del consigliere Femia Rocco, non abbiamo aumentato l'imposta, abbiamo solo tutelato coloro che pagano le tasse nei confronti di coloro che non le pagano";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'assessore al bilancio, dott.ssa Silvana Loccisano;

Uditi gli interventi;

Premesso che con propria deliberazione n. 16 in data 26/03/1999 esecutiva, in relazione al combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, veniva approvato il «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.»;

Visto l'art. 1, commi da 335 a 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali viene disciplinata la revisione e l'aggiornamento classamento catastale delle unità immobiliari private site in microzone comunali e delle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto ovvero non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie;

Vista la determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005, recante: «Provvedimento emanato ai sensi del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata. Linee guida.» (G.U. 18.02.2005, n. 40);

Visti, da ultimo:

- l'art. 37, commi 53, 54 e 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- l'art. 1, commi da 156 a 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

che hanno profondamente modificato le norme in materia di I.C.I.;

Ritenuto, in relazione alle norme soprarichiamate, di dover apportare alcune modificazioni al regolamento comunale come sopra approvato;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, all'art. 7, testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Visto lo schema del nuovo regolamento predisposto dagli uffici, nel testo proposto dalla giunta comunale;

Ritenuto, tale schema, corrispondente pienamente alle esigenze di questo comune;

Visto il Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

Visti i DD.Lgs. 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le seguenti circolari del Ministero delle finanze:

- n. 101/E, in data 17 aprile 1998;
- n. 296/E, in data 31 dicembre 1998;
- n. 118/E, in data 26 maggio 1999;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori - ricognitori di voti e proclamato dal Sig. Presidente:

Presenti n. 13, Votanti n. 13 Astenuti n. 3 Voti favorevoli n. 10

DELIBERA

1) di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il:

«REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.»

che si compone di n. 40 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di abrogare con effetto dal 1° gennaio, il vigente «Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.», approvato con propria deliberazione n. 16 in data 26/03/1999

3) in applicazione dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento:

- entrerà in vigore dal 1° gennaio c.a.;
- sarà inviato in copia, unitamente alla presente deliberazione, al Ministero delle finanze, in conformità alle istruzioni a suo tempo emanate.

Con separata votazione:

Presenti n. 13, Votanti n. 13 Astenuti n. 3 Voti favorevoli n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.

REGOLAMENTO I.C.I.

L'imposta comunale sugli immobili (ICI) è un'imposta patrimoniale sui beni immobili il cui presupposto è il possesso di fabbricati, di aree edificabili, e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a nulla rilevando l'utilizzo degli stessi.

Il regolamento tiene conto di tutte le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007.

In particolare l'art. 37, comma 13, ha anticipato al 16 giugno ed al 16 dicembre di ogni anno il termine di scadenza per il versamento del tributo, rispettivamente, in acconto ed a saldo.

In base alla nuova norma della Finanziaria 2007, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti, diversi dalle società o dagli enti pubblici e privati, è richiesto che per ciascun fabbricato debba essere specificato, oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Va inoltre indicata la somma pagata per l'Ici nell'anno precedente.

In sede di controllo delle dichiarazioni effettuate dall'agenzia delle Entrate, secondo il procedimento dettato dall'articolo 36-bis del DPR 600/1973, deve essere verificato il versamento dell'imposta comunale sugli immobili relativo a ciascun fabbricato, nell'anno precedente. Del resto, già nelle dichiarazioni dei redditi che dovranno essere presentate nell'anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'imposta dovuta per l'anno precedente.

Diffusa è l'opinione che ciò comporterà uno smantellamento dell'Ufficio Tributi dei Comuni. A mio avviso, non è proprio così. Anzi, l'ufficio tributi avrà la possibilità di concentrarsi maggiormente sulla lotta all'evasione, facendo emergere gli evasori totali ed imponendo il pagamento del tributo a coloro che sono in possesso di fabbricati ultimati, ma non denunciati al Catasto come tali.

Ai comuni, infatti, è imposto di collaborare con l'amministrazione finanziaria. Infatti, sono tenuti a trasmettere annualmente all'Agenzia del Territorio, per via telematica, i dati risultanti dall'esecuzione dei controlli Ici, per fare emergere eventuali discordanze con quelli catastali. Con un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale, deve essere approvato il modello di comunicazione di questi dati e le relative specifiche tecniche di trasmissione. L'inosservanza di questo obbligo comporterà l'applicazione di una sanzione tributaria. L'art. 6, comma 25, prevede l'irrogazione di una sanzione ad hoc per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati utili al Fisco.

Dal 1° Gennaio 2007 è soppresso l'obbligo di dichiarazione della rendita presunta per determinare la base imponibile Ici. Lo prevede l'articolo unico, comma 173 lettera a) della legge 296/2006 (Finanziaria 2007). Il motivo dell'abolizione della rendita presunta potrebbe essere ricercata nella riduzione dei termini assegnati al contribuente per richiedere l'accatastamento degli immobili. Dal 12 marzo 2006, infatti, i fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito interventi edilizi devono essere denunciati in Catasto entro 30 giorni. Questo termine decorre dal momento in cui l'immobile è divenuto agibile o comunque utilizzato o sono state completate le variazioni. Va ricordato che l'articolo unico, comma 336 della Finanziaria 2005 (legge 311/2004) dispone che i Comuni devono segnalare all'Agenzia gli immobili non accatastati o per i quali sono intervenute variazioni edilizia e, di conseguenza, la rendita catastale deve essere modificata. Il Comune deve richiedere al contribuente l'accatastamento dell'immobile. Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla richiesta, entro 90 giorni, l'agenzia del Territorio provvederà all'accatastamento d'ufficio, a spese dell'interessato.

L'articolo unico, comma 173 lettera b) della Finanziaria 2007 stabilisce che, per abitazione principale, ai fini dell'agevolazione Ici, va intesa quella in cui il contribuente ha la residenza

anagrafica. Questa norma ha modificato l'art. 8 del D. Lgs. 504/1992, il quale disponeva che per abitazione principale si intende l'unità immobiliare adibita a "dimora abituale".

Per quanto riguarda i termini relativi all'accertamento, il comma 161 della L.F. stabilisce che, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Ricordo che, antecedentemente il termine era di tre anni.



Comune di Marina di Gioiosa Ionica

Provincia di Reggio Calabria

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I.

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	Capo I Norme Generali		Capo IV Compenso incentivante al personale addetto Compenso incentivante al personale addetto.
1	Oggetto e scopo del regolamento.	25	
2	Soggetto passivo.		Capo V Sanzioni - Ravvedimento
3	Terreni considerati non fabbricabili.		Sanzioni.
4	Esenzioni.		Ritardati od omessi versamenti.
5	Abitazione principale e sue pertinenze.	26	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
6	Aree divenute inedificabili.	27	Irrogazione immediata delle sanzioni.
7	Valore aree fabbricabili.	28	Ravvedimento.
8	Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.	29	Importi di modesto ammontare.
9	Validità dei versamenti dell'imposta.	30	
10	Differimento termini di pagamento.	31	Capo VI Revisioni ed aggiornamenti del classamento catastale
11	Liquidazione ed accertamento.		Aggiornamento del classamento catastale.
12	Compensazione ed accollo		
	Capo II Statuto dei diritti dei contribuenti	32	
13	Principi generali.		Capo VII Norme finali
14	Informazione dei contribuenti.		Norme abrogate.
15	Conoscenza degli atti e semplificazione.	34	Pubblicità del regolamento e degli atti.
16	Motivazione degli atti - Contenuti.	35	Casi non previsti dal presente regolamento.
17	Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.	36	Rinvio dinamico.
18	Interpello del contribuente.	37	Tutela dei dati personali.
	Capo III Accertamento con adesione	38	Rinvio ad altre disposizioni.
19	Accertamento con adesione.	39	Variazioni del regolamento.
20	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.	40	Entrata in vigore del regolamento.
21	Procedura per l'accertamento con adesione.		
22	Atto di accertamento con adesione.		
23	Adempimenti successivi.		
24	Perfezionamento della definizione.		

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di istituti o agenzie pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.

2. A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

Art. 4

Esenzioni.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 5**Abitazione principale e sue pertinenze.**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica, salvo prova contraria.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito esclusivamente dai genitori ai propri figli, ed in mancanza dei figli, ai nipoti. Inoltre, viene concessa la detrazione d'imposta, anche nel caso in cui, è il figlio che concede al genitore, l'utilizzo dell'abitazione. S'intende comunque, che la detrazione spetta a coloro i quali abbiano la residenza anagrafica nel comune in essere.

Art. 6**Aree divenute inedificabili.**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 27, comma 3.

Art. 7**Valore aree fabbricabili.**

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA Di PRG		VALORE VENALE per mq.
A -	Conservazione del tessuto edilizio urbanistico	60,00
B1 -	Adeguamento edilizio ed urbanistico	80,00
B2 -	Adeguamento e sostituzione edilizia	65,00
B3-	Ristrutturazione urbanistica	50,00
B4-	Ristrutturazione urbanistica ed edilizia	45,00
B5-	Adeguamento edilizio ed urbanist. Nuclei minori	25,00
C -	Espansione semintensiva	60,00
D1-	Artigianato e piccola industria	35,00
D3-	Autoporto	20,00
D4-	Trasformazione prodotti agricoli e zootecnici	10,00
AR1-	Recupero urbanistico dei Nuclei Residenziali	20,00
AR2-	Recupero urbanistico degli "Aggregati edilizi"	35,00
G2-	Attrezzature ricettive per la balneazione	20,00
G3-	Comprensori turistici	25,00

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 8

Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Art. 9

Validità dei versamenti dell'imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

Art. 10

Modalità dei versamenti - Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52, comma 5, e 59, comma 1 lettera o))

1. Il contribuente ha l'obbligo di seguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.

2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

- con il sistema bancario;
- con la società Poste Italiane S.p.A. ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare il versamento della imposta con il modello F24.

4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì tenuti al versamento dell'imposta che è dovuta per ciascun anno di possesso compreso nel periodo di durata del procedimento. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato

entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.

Art. 11

Liquidazione ed accertamento

1. Con delibera della Giunta Comunale è nominato un Responsabile cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto responsabile sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Il Comune, ovvero il Responsabile dell'ufficio o del servizio, nominato ai sensi del comma precedente, controlla le dichiarazioni e le denunce presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.

Il Comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, e debitamente motivati dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalità indicate nel comma 4 del presente regolamento, al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

Dal 1° Gennaio 2007 è soppresso l'obbligo di dichiarazione della rendita presunta per determinare la base imponibile ICI. Lo prevede l'art. unico, comma 173 lettera a) della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) che ha abrogato l'art. 5, comma 4 del decreto legislativo 504/1992. Per tali fabbricati, la base imponibile viene determinata, a carico del contribuente, mediante procedura DOCFA, previa presentazione di denuncia da presentare all'Agenzia del Territorio.

Il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'Ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento, debitamente motivato, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate, ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, o a trasmettere atti e documenti che non siano già in suo possesso o di altri Enti Pubblici. Può, inoltre inviare ai contribuenti questionari relativi a dati o notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, e richiedere dati, notizie ed elementi relativi ai singoli contribuenti agli Uffici Pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

Art. 12

Compensazioni ed accollo.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 13

Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 14

Informazione dei contribuenti.

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 15

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 16

Motivazione degli atti - Contenuti.

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 17

Tutela dell'affidamento e della buona fede - Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 18

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 19

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 20

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 21

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 18 e 19 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 22

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un 1/4.

Art. 23

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 21.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 3 rate trimestrali di pari importo, se la somma complessiva da versare è pari o superiore ad € 2.500,00. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 27, comma 3, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 24

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 22.

CAPO IV

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 25**Compenso incentivante al personale addetto.***(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)*

In relazione a quanto consentito dall'art. 3 comma 57 della legge 662/96 e dalla lettera p) comma 1 dell'art. 59 del Digs 446/96, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributi ed all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le seguenti modalità: la Giunta Comunale determina con delibera, adottata di norma entro la data prevista per l'approvazione delle tariffe due misure percentuali:

-L'una non superiore al 10% a valere sul gettito dell' I.C.I. riscosso a valere sulla competenza nell'esercizio precedente;

-L'altra non superiore al 20% da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per l'I.C.I. , nell'esercizio trascorso a causa del perseguimento dell'evasione , della rettifica di accertamenti e di esiti positivi di vertenze fiscali.

Il totale della sommatoria degli importi così determinati è destinato , con la stessa delibera di Giunta , in parte al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'ufficio tributi e per il resto all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributario su proposta del suo responsabile in base ai criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.

CAPO V**SANZIONI - RAVVEDIMENTO****Art. 26****Sanzioni.**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

Art. 27**Ritardati od omessi versamenti.***(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)*

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:

a. 2 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28**Procedimento di irrogazione delle sanzioni.***(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)*

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 29**Irrogazione immediata delle sanzioni.***(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)*

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 28, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 30**Ravvedimento.**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 31

Importi di modesto ammontare.

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 7,00, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

**CAPO VI
REVISIONI ED AGGIORNAMENTI
DEL CLASSAMENTO CATASTALE****Art. 32****Aggiornamento del classamento catastale**

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.

2. Entro il termine di 120 giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.

3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:

- a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;
- b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;
- c) Le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempiere agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;
- d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

**CAPO VII
NORME FINALI****Art. 33****Norme abrogate.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34**Pubblicità del regolamento e degli atti.**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 35**Casi non previsti dal presente regolamento.**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 36**Rinvio dinamico.**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 37**Tutela dei dati personali.**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

Art. 38**Rinvio ad altre disposizioni.**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per

la disciplina generale delle entrate comunali.

Art. 39
Variazioni del regolamento.

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 40
Entrata in vigore del regolamento.


1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.



Il presente regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del con
atto n.;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal al
con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante
la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il

Data



Il Segretario comunale

.....



Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Sig. Agrippa Rocco

PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO

Responsabile del servizio
Dott. Stefano Cortale



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonia Criaco

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile

IL FUNZIONARIO
del Servizio Finanziario
Dott. Stefano Catalano

ANNOTATO, ai sensi dell'Art. 49 del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

L'IMPEGNO DI SPESA di L.....al cap.....del bilancio.....

ATTESTANDO LA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA.

IL RAGIONIERE CAPO

Data.....


Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000;

- E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno....., Prot. N.2889...per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000);

Data 11.2.MAR.2007



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonia Criaco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000;

- E' divenuta esecutiva il giorno.....;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3, per quindici giorni consecutivi dal.....al....., senza reclami.

Data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Antonia Criaco

E' ORIGINALE e consta di n. 17 fogli.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonia Criaco